

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

| | PAG. |
|---|--|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 1453 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| GUERRIERI EMANUELE e CORTESE PASQUALE: Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche. (2901) | 1453 |
| PRESIDENTE | 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461 |
| BUTTÈ, <i>Relatore</i> | 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 |
| MAGLIETTA | 1454 |
| ZACCAGNINI | 1454, 1456, 1457, 1461 |
| REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 1454, 1457 |
| CHIAROLANZA | 1455 |
| BETTOLI | 1456 |
| VIGORELLI | 1457, 1458 |
| VENEGONI | 1457, 1460 |
| CERAVOLO | 1458 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1463 |

La seduta comincia alle 9,35.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scarascia e Valandro Gigliola.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale: Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale alle ostetriche. (2901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale: « Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta ci fermammo all'articolo 22 concernente il finanziamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche.

BUTTÈ, *Relatore*. Tenuto conto delle obiezioni sollevate sulle modalità di applicazione della speciale marca e sul sistema di reperimento dei fondi per il finanziamento dell'Ente, propongo la seguente diversa formulazione sostitutiva del primo comma del testo in esame:

« Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico

su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.

Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici ed ospedali sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro ».

Per quanto riguarda, invece, il secondo comma dell'articolo 22 del testo in esame, propongo di farne oggetto di un articolo a sé, immediatamente successivo.

Informo la Commissione che la nuova formulazione da me proposta riscuote il pieno consenso del comitato direttivo del sindacato interessato, dell'Istituto di previdenza delle ostetriche e dello stesso Consiglio nazionale riunitosi proprio nella giornata di ieri.

MAGLIETTA. A me pare, tuttavia, che un aspetto del problema non sia ben chiaro. Vorrei sapere a chi sarà fatto carico del costo della speciale marca di previdenza nei casi, purtroppo numerosi, di persone non abbienti, le quali pertanto beneficiano dell'assistenza del comune.

BUTTE, *Relatore*. All'ostetrica condotta, che è tenuta ad applicare a sua carico la marca sul certificato di assistenza al parto.

ZACCAGNINI. Le ostetriche si dividono in tre categorie: libere professioniste, condotte e dipendenti da ospedali. Per le prime due categorie la marca è a carico dell'ostetrica; per la terza categoria, comprendente le ostetriche che percepiscono uno stipendio in virtù di un rapporto contrattuale di impiego, è sempre l'ostetrica ad applicare la marca, ma con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro. Con tale sistema viene a pagare in proprio solo l'ostetrica condotta, limitatamente comunque a quei casi in cui la partoriente sia in possesso di libretto di povertà. Ora, dato che l'ostetrica condotta, oltre a percepire un compenso fisso dal comune appunto per i casi predetti, possiede altri cespiti di guadagno derivanti dall'assistenza alle partorienti paganti in proprio, l'onere è supportabilissimo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha obiezioni da fare al nuovo testo dell'articolo 22 preposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 22 proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 22 rimane pertanto così formulato:

Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.

Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Il relatore ha altresì proposto di fare oggetto di un articolo a sé il secondo comma dell'articolo 22 del testo base.

Do lettura di tale comma che dovrebbe costituire l'articolo 23:

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

Non essendovi osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

In conseguenza dell'inserimento del nuovo articolo, il successivo articolo 23 del testo base prende il numero 24. Ne do lettura.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, vigenti per le marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in *fac-simile* alle prefetture, ai comuni ed ai collegi provinciali delle ostetriche.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

A sua volta l'articolo 24 del testo base diventa articolo 25. Ne do lettura.

« Gli enti di previdenza ed assistenza sociale, che comunque istituiti e denominati provvedono a forme di assistenza diretta, debbono effettuare una ritenuta del 2 per cento sugli onorari dovuti alle ostetriche per le assistenze ai parti.

L'importo complessivo delle ritenute è versato trimestralmente in misura approssima-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

tiva all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche a cura degli enti predetti, salvo conguaglio da effettuarsi non oltre tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario degli enti medesimi ».

Come d'accordo, tale articolo dovrebbe essere soppresso in quanto la norma relativa è stata assorbita da quella contenuta nell'articolo 22.

Pongo pertanto in votazione la soppressione di tale articolo.

(È approvata).

Per effetto della soppressione testé approvata la numerazione dei successivi articoli del testo base rimane invariata.

ART. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 26.

« La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) il controvalore delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3°) l'importo complessivo delle ritenute, di cui all'articolo 24;

4°) i redditi del patrimonio della gestione;

5°) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

È, inoltre, attribuito alla gestione assistenza continuativa, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge ».

CHIAROLANZA. Propongo di sostituire nel punto 2°), alle parole: « il controvalore », le altre: « i proventi ».

BUTTE, *Relatore*. Il punto 3°), con la soppressione dell'articolo 24, non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Chiarolanza.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) avvertendo che il relatore ne ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Ritengo opportuna una modifica di forma nel senso di sopprimere nel primo rigo dell'ultimo comma la parola « inoltre » e nel secondo rigo dello stesso comma la parola « continuativa ».

Pongo in votazione tali emendamenti.

(Sono approvati).

L'articolo 26 rimane pertanto così formulato:

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3°) i redditi del patrimonio della gestione;

4°) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

È attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 27.

« I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1°) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;

2°) in acquisto di beni immobili;

3°) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4°) in depositi presso istituti di credito di notoria solidità;

5°) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

BETTOLI. Gradirei sapere che cosa si intende per istituti di credito di notoria solidità di cui al punto 4°), presso i quali dovrebbero essere depositati i capitali disponibili della gestione previdenza.

BUTTE, *Relatore*. Sono diciture inserite nel vecchio regolamento e riportate integralmente. Pertanto si possono apportare ad esse tutte le modifiche di forma che si ritengono opportune.

BETTOLI. Propongo la soppressione del punto 4°).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 4°) avvertendo che l'onorevole Bettoli non ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 27 rimane pertanto così formulato:

« I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1°) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati,

2°) in acquisto di beni immobili;

3°) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado,

4°) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

ART. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i redditi del patrimonio della gestione;

3°) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

È, inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Non essendoci osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 29.

« L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, rispettivamente, entro il 30 settembre precedente e il 30 aprile successivo all'anno cui si riferiscono.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale ».

ZACCAGNINI. All'articolo 7 abbiamo previsto una sola riunione all'anno del Consiglio nazionale, oltretutto anche per ragioni di economia. Non ritengo del pari, che siano necessarie due convocazioni all'anno del Comitato direttivo per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, operazioni che possono essere svolte in una sola riunione. Propongo pertanto di sostituire all'ultima frase del terzo comma la seguente: « entro il 30 marzo di ogni anno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Zaccagnini.

(*È approvata*).

L'articolo 29 rimane pertanto così formulato:

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

tive, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 30.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO IV.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 31.

« Il trattamento di previdenza consiste in pensioni in caso di vecchiaia e di invalidità.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

VIGORELLI. Sarebbe opportuna nel primo comma una posposizione fra le parole vecchiaia e invalidità e la soppressione delle parole « in caso ».

PRESIDENTE. D'accordo. Con la modifica di forma, l'articolo 31 risulta così formulato:

TITOLO IV.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 32.

« La pensione di vecchiaia si consegue:
1°) al compimento dell'età minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;

2°) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica e purché risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni interi di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 18 ».

VENEGONI. Il limite di 65 anni per conseguire la pensione è eccessivo. Non è possibile stabilire per le ostetriche 10 anni di più, rispetto alle altre categorie di lavoratrici. Si tratta di donne e non possiamo pretendere che vadano in giro, anche di notte quando è necessario, per svolgere la loro attività, fino ai 65 anni. Propongo formalmente una modifica nel senso di stabilire che si può andare in pensione anche a 60 anni con pieno diritto.

BUTTÈ, *Relatore*. Non si tratta di lavoratrici dipendenti ma di professioniste.

ZACCAGNINI. Attualmente le ostetriche condotte vanno in pensione a 65 anni come i medici condotti.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La preoccupazione dell'onorevole Venegoni sarebbe giustificata se si trattasse di lavoro subordinato. I limiti di età previsti per il diritto alla pensione sono legati al congegno del trattamento di previdenza che l'E.N.P.A.O. deve attuare.

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni propone di sostituire alle parole « di 65 anni », le altre « di 60 anni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

VIGORELLI. Alle parole « dell'età minima di 65 anni compiuti » sarebbe opportuno sostituire le altre « del 65° anno di età ».

PRESIDENTE. D'accordo su tale modifica di forma. Un'altra modifica, pure di forma, mi sembra opportuna nel penultimo comma, nel senso di sopprimere, dopo le parole « degli anni », la parola « interi ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

VIGORELLI. Propongo di aggiungere alla fine dello stesso comma le parole « La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Vigorelli.

(È approvata).

L'articolo 32 rimane pertanto così formulato:

« La pensione di vecchiaia si consegue:

1°) al compimento dell'età minima di 63 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;

2°) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purché risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 33.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 34.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente, l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidità, certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia.

CERAVOLO. Nell'ultimo comma è detto che la pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia. Penso che la parola « cumulabile » possa dare adito a dubbi.

BUTTE, *Relatore*. Si potrebbe completare il periodo con l'aggiunta delle parole: « prevista dalla presente legge ». Propongo un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato)

L'articolo 34 rimane pertanto così formulato:

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente, l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidità, certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 35.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO V.

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 36.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1°) erogazione di un sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2°) assegni funerari;

3°) assegni di natalità;

4°) assegni per cure termali;

5°) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

6°) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente articolo 19, escluse le prestazioni di cui ai punti 3°) e 4°) del presente articolo, per richiedere le quali è sufficiente essere stati iscritti all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime ».

Reputo opportuno due modifiche di forma, nel senso di sopprimere al punto 1°) le parole « erogazione di un », e di sostituire nell'ultimo rigo del penultimo comma, alle parole « essere stato iscritti », la parola « iscrizione ».

BUTTÈ, *Relatore*. Occorre anche modificare nel penultimo comma i riferimenti ai punti 3°) e 4°) dell'articolo stesso: il riferimento va inteso infatti ai punti 5°) e 6°).

PRESIDENTE. L'articolo 36 rimane pertanto con le suddette correzioni formali così formulato:

TITOLO V.

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 36.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1°) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2°) assegni funerari;

3°) assegni di natalità;

4°) assegni per cure termali;

5°) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

6°) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente articolo 19, escluse le prestazioni di cui ai punti 5°) e 6°) del presente articolo, per richiedere le quali è sufficiente l'iscrizione all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

ART. 37.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita Riserva per assistenze, cui si potrà attingere nel caso di eccezionale necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

Non essendovi osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 38.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

Non essendovi osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

ART. 39.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento pensionario o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.

Nel caso dell'assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad in-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

tegrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e sino a concorrenza della spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

Tre modifiche di forma sono a mio parere opportune: la prima riguarda il terzo rigo del primo comma ove occorrerebbe sostituire, alle parole « trattamento pensionario », le altre « trattamento di pensione », la seconda concerne il primo rigo del secondo comma ove bisognerebbe sostituire, alle parole « dell'assistenza », le altre « di assistenza »; la terza andrebbe fatta al terz'ultimo rigo dello stesso comma ove sarebbe bene sostituire, alle parole « sino a concorrenza della », le altre « non oltre la ».

L'articolo 39 rimane pertanto con le suddette modifiche così formulato:

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

ART. 39.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

ART. 40.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1°) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2°) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2°) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 41.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42.

La condizione dell'età, prevista dal precedente articolo 32, per conseguire la pensione di vecchiaia è elevata, nei primi cinque anni di applicazione della presente legge:

nel primo anno, ad almeno 70 anni compiuti;

nel secondo anno, ad almeno 69 anni compiuti,

nel terzo anno, ad almeno 68 anni compiuti;

nel quarto anno, ad almeno 66 anni compiuti;

nel quinto anno, ad almeno 66 anni compiuti.

Dal sesto anno in poi l'età minima è quella di 65 anni compiuti, di cui al predetto articolo 32.

VENEGONI. Anche qui sorge la questione del limite di età. Dal momento che nell'articolo 32, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, è stato fissato il limite di 65 anni, non vedo perché adesso tale limite debba essere elevato a 70 anni.

BUTTÈ, *Relatore*. Qui siamo nel campo delle disposizioni transitorie che concernono una sistemazione che deve necessariamente precedere la piena attuazione del nuovo regime attuariale. Nei primi cinque anni di applicazione della legge, la sistemazione avverrà come è previsto appunto dall'articolo in esame: nel primo anno, la condizione dell'età è pertanto elevata ad almeno 70 anni; nel secondo, ad almeno 69 anni, e così via a 68, 67

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

e 66 anni progressivamente, per ritornare, dal sesto anno in poi, al limite di 65 anni previsto dall'articolo 32.

ZACCAGNINI. Confesso che non mi trovo d'accordo. Non vedo perché la saldatura dovrebbe essere a scalare. Una volta ammesso il principio del riscatto, il limite di età non ha più valore. Propongo, pertanto, quale soluzione, la soppressione dell'articolo 42, la modifica del primo e del secondo comma dell'articolo 43, e l'aggiunta di un articolo nel quale sia riportata la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 19 rimasto accantonato.

La formulazione del primo comma dell'articolo 43 dovrebbe essere la seguente. « Raggiunta l'età minima prevista dall'articolo 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci ». Il secondo comma dello stesso articolo dovrebbe essere così formulato: « Tale diritto può essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge ». L'articolo aggiuntivo, infine, dovrebbe essere così formulato: « La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto alla pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19 ».

PRESIDENTE. Ritengo che la soluzione proposta dall'onorevole Zaccagnini possa senz'altro essere accolta.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 42.

(È approvata).

Pongo in votazione la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 43 che per effetto della soppressione testè approvata diventa articolo 42.

(È approvata).

Pongo in votazione la nuova formulazione del secondo comma dello stesso articolo.

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 42.

(È approvata).

L'articolo 42 rimane pertanto così formulato:

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42.

Raggiunta l'età minima prevista dall'articolo 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli

anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Tale diritto può essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge.

Per effettuare il riscatto, l'iscritto dovrà versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:

1°) si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente articolo 19;

2°) il coefficiente, di cui al precedente punto 1°), è moltiplicato per quindicimila.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zaccagnini, articolo che assorbe la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 19 rimasto accantonato e che prende il numero 43, è così formulato

ART. 43.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 45, 46, 47 e alle tabelle non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 45.

I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, nominati a norma dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria gestione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni.

Il Presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare il Consiglio nazionale perché proceda alla designazione, mediante elezione, dei quindici rappresentanti degli iscritti da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci, se-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

condo le norme contenute nel precedente titolo II.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

(È approvato).

ART. 46.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 47.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a un anno.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella delle pensioni, di cui do lettura

TABELLA DELLE PENSIONI

| Anni di contribuzione | IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA | Anni di contribuzione | IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA | Anni di contribuzione | IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA | Anni di contribuzione | IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 5 | 36.000 | 14 | 43.200 | 23 | 69.000 | 32 | 96.000 |
| 6 | 36.000 | 15 | 45.000 | 24 | 72.000 | 33 | 99.000 |
| 7 | 36.000 | 16 | 48.000 | 25 | 75.000 | 34 | 102.000 |
| 8 | 36.000 | 17 | 51.000 | 26 | 78.000 | 35 | 105.000 |
| 9 | 36.000 | 18 | 54.000 | 27 | 81.000 | 36 | 108.000 |
| 10 | 36.000 | 19 | 57.000 | 28 | 84.000 | 37 | 111.000 |
| 11 | 37.800 | 20 | 60.000 | 29 | 87.000 | 38 | 114.000 |
| 12 | 39.600 | 21 | 63.000 | 30 | 90.000 | 39 | 117.000 |
| 13 | 41.400 | 22 | 66.000 | 31 | 93.000 | 40 e oltre | 120.000 |

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione la tabella dei valori di riscatto, di cui do lettura:

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

| ETÀ | ANNI DI CONTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 | 16,587 | 15,587 | 14,542 | 13,450 | 12,309 | 11,116 | 9,870 | 8,568 | 7,207 | 5,875 |
| 66 | 15,878 | 14,878 | 13,833 | 12,741 | 11,600 | 10,407 | 9,161 | 7,859 | 6,498 | 5,076 |
| 67 | 15,233 | 14,223 | 13,178 | 12,086 | 10,945 | 9,752 | 8,506 | 7,204 | 5,843 | 4,42 |
| 68 | 14,609 | 13,609 | 12,554 | 11,472 | 10,331 | 9,138 | 7,892 | 6,590 | 5,229 | 3,807 |
| 69 | 14,015 | 13,015 | 11,970 | 10,878 | 9,737 | 8,544 | 7,298 | 5,996 | 4,635 | 3,213 |
| 70 | 13,435 | 12,435 | 11,390 | 10,298 | 9,157 | 7,964 | 6,718 | 5,416 | 4,055 | 2,633 |
| 71 | 12,865 | 11,865 | 10,820 | 9,728 | 8,587 | 7,394 | 6,148 | 4,846 | 3,485 | 2,063 |
| 72 | 12,299 | 11,299 | 10,254 | 9,162 | 8,021 | 6,828 | 5,582 | 4,280 | 2,919 | 1,497 |
| 73 | 11,738 | 10,738 | 9,693 | 8,601 | 7,460 | 6,267 | 5,021 | 3,719 | 2,358 | 0,936 |
| 74 | 11,178 | 10,178 | 9,133 | 8,041 | 6,900 | 5,707 | 4,461 | 3,159 | 1,798 | 0,376 |
| 75 | 10,613 | 9,613 | 8,568 | 7,476 | 6,355 | 5,142 | 3,896 | 2,594 | 1,233 | — |
| 75 | 10,049 | 9,049 | 8,004 | 6,912 | 5,771 | 4,578 | 3,332 | 2,030 | 0,669 | — |
| 77 | 9,477 | 8,477 | 7,432 | 6,340 | 5,199 | 4,006 | 2,760 | 1,458 | 0,097 | — |
| 78 | 8,899 | 7,899 | 6,854 | 5,762 | 4,621 | 3,428 | 2,182 | 0,880 | — | — |
| 79 | 8,325 | 7,325 | 6,280 | 5,198 | 4,047 | 2,854 | 1,608 | 0,306 | — | — |
| 80 | 7,763 | 6,763 | 5,718 | 4,626 | 3,485 | 2,192 | 1,046 | — | — | — |
| 81 e più | 7,259 | 6,259 | 5,214 | 4,122 | 2,981 | 1,788 | 0,542 | — | — | — |

*(E approvata).***Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GUERRIERI EMANUELE e CORTESE PASQUALE:
« Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche » (2901):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 42 |
| Maggioranza | 22 |
| Voti favorevoli | 42 |
| Voti contrari | 0 |

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi An-

tonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Cera-
volo, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi,
De Maria, De Marzi Fernando, Driussi, Fer-
rara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti
Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta,
Mastino Del Rio, Noce Teresa, Pastore, Penaz-
zato, Pessi, Rapelli, Roberti, Sabatini, Santi,
Scala Vito, Scarpa, Storch, Tognoni, Vene-
gomi, Vigorelli, Zaccagnini, Zamponi.

Sono in congedo:

Scarascia e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI